



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/05/2008

ADDI' 30/05/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Danielo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Asterino	Presidente	KANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
BAITAGLIA	Agostino	"	NLEPI	Luigi	"
COFFOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TISALDI	Alessandra	"
DALTA	Francesco	"	VALENTINI	Coniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Mario	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio GUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: MONTINO - ASTORRE - DI ANGELIS - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 410

Oggetto:

Approvazione dei criteri e della modalità per la presentazione dei progetti relativi al: "Bando delle idee" approvato con DGR n. 700 del 28 settembre 2007; "Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 25, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani". Approvazione dell'APQ Lazio - Programma Triennale Degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007-2009".



410 30 MAG. 2008

ly



OGGETTO: Approvazione dei criteri e delle modalità per la presentazione dei progetti relativi al: “Bando delle idee” approvato con DGR n. 736 del 28 settembre 2007: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione dell’APQ Lazio – Programma Triennale degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007-2009”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore al Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli Uffici e Servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26: “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 (Art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27: “Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2008”;

PRESO ATTO della DGR n. 736 del 28 settembre 2007: “Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29, “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani”. Approvazione dell’APQ Lazio – “Programma Triennale degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007-2009” con la quale, tra l’altro, è stata prevista la realizzazione del “Bando delle idee” rivolto a gruppi informali di giovani e finalizzato a favorire e promuovere sul territorio regionale la creazione e lo sviluppo di strutture sportive attraverso le quali promuovere la diffusione e la pratica di nuovi sport giovanili incentivando, attraverso l’organizzazione di eventi e circuiti



440 30 MAG. 2008

ly



PRESO ATTO

sportivi, flussi di turismo giovanile che concorrano alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;

dell'intesa sancita il 29 gennaio 2008 in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per gli anni 2008 e 2009 con la quale in coerenza e continuità con gli obiettivi e gli strumenti definiti nella precedente intesa del 14 giugno 2007:

- è stata definita l'entità della quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2008 destinata a finanziare attività delle Regioni e delle Province Autonome e del sistema delle autonomie locali;
- è stata stabilita la quota parte del fondo destinata a finanziare attività delle Regioni e delle Province Autonome da attribuire secondo i medesimi criteri già adottati per la ripartizione del Fondo per le politiche sociali;
- è stato indicato nell'Accordo di Programma Quadro lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali;

VISTA

la DGR n. 140 del 29 febbraio 2008: "Modifica DGR n. 736 del 28 settembre 2007 - Sostituzione dell'allegato "A7" concernente lo "Schema dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche giovanili ed Attività sportive";

ATTESO

che in data 26 marzo 2008 il summenzionato APQ è stato sottoscritto dalla Regione Lazio, dal Ministero dello sviluppo economico e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive;

CONSIDERATO

che tra le azioni di cui alla richiamata DGR 736/2007 nonché al richiamato APQ in materia di Politiche giovanili ed Attività sportive anche per l'annualità 2008 è prevista la realizzazione del "Bando delle idee";

RITENUTO

opportuno rivolgere anche il Bando delle idee 2008 a forme associative di giovani finalizzandolo a:

- favorire la nascita e lo sviluppo di associazioni e di gruppi creati e gestiti a maggioranza da giovani;
- incoraggiare lo spirito di iniziativa e la partecipazione attiva dei giovani in attività sportive, culturali, del tempo libero, della vita associativa;



410 30 MAG. 2008

ly



- sviluppare strutture e sedi di aggregazione, promuovendo attività di solidarietà sociale e di cittadinanza attiva;
- creare una rete di partenariato o di relazioni con i soggetti, istituzionali e non, della comunità locale, incoraggiando il coinvolgimento, anche finanziario, di diverse strutture, enti, istituzioni ed associazioni operanti sul territorio;
- accrescere competenze anche di tipo professionale per i soggetti coinvolti, al fine di permettere loro un effettivo inserimento nella vita lavorativa;
- incentivare i giovani ad esprimere creatività e spirito d'iniziativa in attività di aggregazione e di solidarietà con altri gruppi di giovani le cui idee ispiratrici potranno essere utilizzate come buone pratiche e diventare modello trasferibile per altri gruppi, riproducibile in altri contesti territoriali;
- promuovere azioni di pari opportunità;

CONSIDERATO che, ai fini di cui sopra, occorre individuare i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione delle domande di partecipazione al suddetto Bando delle idee per le annualità 2007-2008;

VISTI i criteri e le modalità per la partecipazione al Bando delle idee di cui all'allegato "A", che forma parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di condividere i suddetti criteri e le modalità così come definiti nel citato all'allegato "A";

RITENUTO di demandare la valutazione dei progetti pervenuti ad una Commissione interna che sarà costituita con apposito atto del Direttore della Direzione Regionale Lavoro, Pari opportunità e Politiche giovanili;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Di approvare i criteri e le modalità del Bando delle idee per le annualità 2007 e 2008 di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



410 30 MAG. 2008 *ly*



Di demandare la valutazione dei progetti pervenuti ad una Commissione interna che sarà costituita con apposito atto del Direttore della Direzione Regionale Lavoro, Pari opportunità e Politiche giovanili.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione Lazio: www.regione.lazio.it.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



Allegato A.doc

- 9 GIU. 2008



ALLEGATO "A"

lu
Modalità e criteri di valutazione dei progetti relativi al "Bando delle idee" approvato dalla DGR 736 del 28 settembre 2007: "Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 29. "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani". Approvazione dell'APQ Lazio - Programma Triennale degli interventi in favore dei giovani per gli anni 2007-2009".

Art. 1
Oggetto del bando

1. Con il presente bando si intende dare attuazione a progetti volti ad incoraggiare lo spirito di iniziativa e la partecipazione alla cittadinanza attiva promuovendo la crescita e la diffusione della cultura alla legalità.
2. A tal fine la Direzione Regionale "Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili" provvede a selezionare, tramite un'apposita Commissione, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito riportate, i progetti più idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 2
Obiettivi e dimensione dei progetti

1. Con il presente bando si intende finanziare progetti volti a:
 - favorire la nascita e lo sviluppo di associazioni e di gruppi creati e gestiti a maggioranza da giovani;
 - incoraggiare lo spirito di iniziativa e la partecipazione attiva dei giovani in attività sportive, incentivando in particolare quelle di nuova generazione quali skate park, pareti per arrampicata libera, percorsi di trekking ambientale ed urbano, percorsi di ^{mountain} ~~mountain~~ bike ecc; *lu*
 - incoraggiare lo spirito di iniziativa in attività culturali, del tempo libero e della vita associativa;
 - valorizzare e incoraggiare la crescita di una cultura sportiva (aggregazione, partecipazione, competitività, lealtà, rispetto delle regole);
 - sviluppare strutture e sedi di aggregazione, promuovendo attività di solidarietà sociale e di cittadinanza attiva;
 - creare una rete di partenariato o di relazioni con i soggetti, istituzionali e non, della comunità locale, incoraggiando il coinvolgimento, anche finanziario, di diverse strutture, enti, istituzioni ed associazioni operanti sul territorio;
 - accrescere competenze anche di tipo professionale per i soggetti coinvolti, al fine di permettere loro un effettivo inserimento nella vita lavorativa;
 - esortare i giovani ad esprimere creatività e spirito d'iniziativa in attività di aggregazione e di solidarietà con altri gruppi di giovani le cui idee ispiratrici potranno essere utilizzate come buone pratiche e diventare modello trasferibile per altri gruppi, riproducibile in altri contesti territoriali; promuovere azioni di pari opportunità.

Quali elementi di qualificazione i progetti dovranno prevedere l'inserimento di elementi che contribuiscano alla realizzazione di alcune delle seguenti azioni trasversali:

- sviluppo di forme di aggregazione giovanile;
- sviluppo di progetti territoriali;



- possibile nuova occupazione giovanile;
- azione di monitoraggio dei risultati conseguiti.



**Art. 3
Destinatari dei progetti**

progetti devono essere attuati sul territorio regionale e rivolti a favore di giovani tra i 15 ed i 35 anni.

**Art. 4
Risorse programmate**

1. L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente bando è di complessive € 564.324,00 a valere sui capitoli R31514: "Fondo Regionale per i giovani (L.R. 29.11.2001, N. 29)" e R31105 "Assegnazione dello Stato della quota parte del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili – Legge 4 agosto 2006, n. 38";
2. Ciascun progetto è finanziabile nella misura massima di € 50.000,00. I progetti che presentino un costo complessivo superiore ad euro 50.000,00 sono finanziabili esclusivamente se il soggetto proponente dimostri, con idonea documentazione, l'esistenza di adeguate forme di finanziamento del costo residuo.

**Art.5
Soggetti proponenti**

1. Possono partecipare al bando gli organismi privati senza fini di lucro quali enti, associazioni, consorzi di associazioni comunque denominati, costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata, nei cui statuti e/o regolamenti siano previste finalità di promozione e sostegno di attività rivolte al mondo giovanile e composte nella maggioranza, sia dei soci che dei membri degli organismi statuari, da soggetti fino ai 35 anni di età.
2. Possono essere indicate nel progetto forme di partenariato con altri soggetti pubblici o privati, che apportino risorse al progetto sulla base di accordi e intese da allegare alla domanda di cui all'art. 7.
3. Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

**Art.6
Durata dei progetti**

1. Ai fini del presente bando sono ammessi alla valutazione progetti della durata non superiore ad un anno.

**Art. 7
Documentazione richiesta per la presentazione del progetto.**



Per partecipare al bando è richiesta la seguente documentazione:

- a) domanda per l'ammissione ai finanziamenti del "Bando delle idee" sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla fotocopia del documento di identità;
- b) scheda concernente i dati del progetto;
- c) piano dei costi del progetto redatto tenendo conto dei limiti di costo in termini percentuali indicati al successivo art. 10 per le singole macrovoci;

- d) dichiarazione di autenticità;
- e) dichiarazione sostitutiva certificazione antimafia;
- f) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o del regolamento del soggetto proponente;
- g) nel caso di progetti che presentino un costo superiore ad euro 50.000,00 ogni idonea documentazione con la quale il soggetto proponente dimostri l'esistenza di adeguate forme di finanziamento del costo eccedente;
- h) ogni eventuale ulteriore documentazione che, in relazione ai criteri di valutazione dei progetti di cui al successivo art. 9, consenta alla Commissione di attribuire i relativi punteggi (progetti precedentemente attuati, curricula dei soggetti dedicati all'intervento, accordi/intese con soggetti pubblici e privati, di adesione a progetti territoriali, di attuazione di forme di collaborazione in rete ecc).

Art. 8.

Requisiti di ammissibilità

1. Non sono ammissibili i progetti:
- a. che non rispettano le modalità ed i termini di presentazione previsti dall'articolo 12;
- b. che non sono corredati dalla documentazione di cui all'articolo 7;
- c. che prevedono costi in percentuali difformi dai limiti previsti per le singole macrovoci all'art 10;
- d. che presentino un costo complessivo superiore ad euro 50.000,00 fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

Art. 9

Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti è effettuata da una apposita Commissione nominata dal Direttore della Direzione regionale "Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili".
2. La commissione provvede:
- a) alle verifiche dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 8 del presente bando;
- b) alla valutazione dei progetti sulla base dei seguenti criteri:
- ⇒ competenze relative alle capacità logistiche ed organizzative del soggetto attuatore e dell'eventuale partenariato comprovate da idonea documentazione attestante i progetti precedentemente attuati ed i curricula dei soggetti dedicati all'intervento: punti da 0 (zero) ad un massimo di 20 (venti);
 - ⇒ analisi qualitativa e quantitativa della proposta progettuale in termini di fattibilità, efficacia e quantificazione dei soggetti interessati, diretti ed indiretti: punti da 0 (zero) ad un massimo di 30 (trenta);
 - ⇒ idoneità del progetto a sviluppare, quali azioni trasversali, forme di aggregazione e nuova occupazione giovanile, progetti territoriali, forme di collaborazione in rete ed interventi di monitoraggio dei risultati conseguiti: punti da 0 (zero) ad un massimo di 20 (venti);
 - ⇒ capacità di interazione con altri progetti di analogo oggetto e con soggetti pubblici e privati operanti nel settore di intervento del progetto: punti da 0 (zero) ad un massimo di 10 (dieci);
 - ⇒ grado di innovatività del progetto e sua idoneità a porsi come modello di trasferibilità e buona pratica: punti da 0 (zero) ad un massimo di 10 (dieci);
 - ⇒ congruità dei costi esposti: punti da 0 (zero) ad un massimo di 10 (dieci).
3. Il punteggio di 51 costituisce la soglia minima di ammissibilità della proposta progettuale.

4. Al termine delle fasi di istruttoria e di valutazione, la commissione provvederà a redigere una graduatoria di merito dei progetti ammessi al finanziamento. Si finanzieranno pertanto i progetti ammessi nei limiti delle risorse disponibili, tenendo conto dell'ordine della graduatoria.

Art. 10 Costi ammissibili

1. Per essere considerati ammissibili i costi devono:
 - rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nonché, per i profili di competenza, la normativa regionale di riferimento;
 - essere direttamente ed esclusivamente imputabile al progetto, secondo le modalità e i limiti definiti nel presente documento.
2. Il costo deve inoltre essere:
 - pertinente ed imputabile con certezza ad azioni ammissibili;
 - effettivo, ossia corrispondente a pagamenti effettuati (ai fini della rendicontazione);
 - riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento: il costo deve, quindi, essere sostenuto in un momento successivo alla data di scadenza per la presentazione del progetto ed antecedente alla data stabilita per la conclusione delle azioni ivi previste. Fanno eccezione i costi ascrivibili alla Macrovoce 1 "Preparazione" del piano finanziario, che, in caso di approvazione del progetto, saranno ammessi a rimborso anche ove sostenuti in un momento precedente;
 - comprovabile fino all'atto che ha dato origine al costo;
 - legittimo, ossia sostenuto in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali, fiscali e contabili;
 - contabilizzato separatamente.
3. I seguenti costi sono da considerare inammissibili:
 - gli oneri finanziari (ad esclusione della fidejussione relativa all'anticipo previsto per il progetto), gli interessi debitori, gli aggi e gli altri oneri meramente finanziari;
 - le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a sanzioni amministrative, in conseguenza di violazioni di impegni contrattuali e di azioni per la tutela di interessi lesi;
 - le spese per infrastrutture, grandi attrezzature ed elaboratori di tipo mainframe;
 - le spese per la costituzione e la gestione di consorzi, associazioni (anche temporanee) o gruppi di imprese.
4. I costi, inoltre sono quantificati ed imputati al progetto secondo le modalità di seguito riportate in relazione alle diverse tipologie di seguito specificate:

RISORSE UMANE, distinguendo tra:

- Risorse umane interne:

Il personale interno è legato all'azienda da un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (lavoratori dipendenti).

Il costo del lavoro viene computato in riferimento alla retribuzione che il dipendente percepisce in base ai limiti contrattuali del CCNL ed eventuali accordi contrattuali aziendali o interaziendali più favorevoli.

Il metodo di calcolo, per l'individuazione del costo orario, deve prendere come riferimento gli elementi costitutivi della retribuzione prevista dal CCNL e/o accordi salariali interni più favorevoli. Più precisamente l'importo totale di tali elementi, con esclusione degli elementi mobili della retribuzione, maggiorato dagli oneri diretti e riflessi, della quota di tredicesima e/o quattordicesima mensilità, di ferie e festività soppresse, di TFR e dei contributi a carico del datore di lavoro, deve essere diviso per il numero di ore di lavoro convenzionale previsto dal CCNL cui si riferisce. Al costo del lavoro così

calcolato, andrà aggiunta l'IRAP che grava sul lavoratore, al netto delle agevolazioni previste (es. apprendistato, contratto di inserimento).

L'utilizzo di risorse interne è considerato un costo da imputare al progetto solo nel caso in cui dette risorse svolgano azioni necessarie alla realizzazione del progetto; al contrario, non è possibile imputare al progetto il costo di attività che rientrano nelle mansioni ordinariamente svolte dalla risorsa, a prescindere dalle azioni progettuali, né imputare il costo della mancata produzione.

Risorse umane esterne

Onde favorire la creazione di una cultura conciliativa in azienda e la permanenza nella stessa dei benefici derivanti dalla sperimentazione delle azioni di conciliazione contenute nel progetto, è auspicabile la partecipazione di personale interno a tutte le fasi del progetto.

Il ricorso a personale esterno è, in ogni caso, consentito, quando non è possibile espletare tutte le attività progettuali con il ricorso a risorse interne e/o quando l'affidamento di parte delle azioni a risorse esterne risulti rispondente a criteri di economicità, da dimostrare in modo appropriato.

Il soggetto che faccia ricorso a personale esterno si avvale generalmente di singoli professionisti. In tal caso, il personale esterno è legato all'azienda da una lettera di incarico, controfirmata per accettazione, nella quale siano chiaramente indicati la natura della prestazione professionale, il periodo in cui deve essere effettuata, la durata in ore, il corrispettivo orario, la data.

E' possibile tuttavia richiedere di avvalersi di soggetti terzi, diversi dalle persone fisiche, laddove per la realizzazione del progetto siano necessari apporti integrativi specialistici di cui non sia possibile disporre in maniera diretta (es: per la realizzazione di servizi, attività di formazione, selezione del personale, ecc.).

Per l'individuazione di tale soggetto, che dovrà possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare al momento della richiesta, dovranno essere acquisiti dal proponente almeno tre preventivi di spesa per la scelta del più conveniente.

Trasferte

Con riferimento alle attività di docenza, tutoraggio, coordinamento o direzione del progetto, le regole che seguono sono applicabili solo nel caso di partecipazione ad azioni svolte al di fuori della sede abituale di servizio. Per quanto riguarda spese di viaggio, vitto e alloggio, tali oneri sono riconosciuti solo qualora l'interessato risieda in un comune diverso da quello della sede.

Spese di viaggio

Costi riferiti all'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

- aereo; quando la sede del progetto disti non meno di 300 Km dalla località di residenza;
- treno in 1a classe; nel caso la località da raggiungere disti non meno di 300 Km dalla località di residenza è ammesso l'utilizzo di un posto letto in compartimento anche singolo;
- mezzo pubblico extraurbano;
- mezzo proprio nei casi di oggettiva e dimostrabile impossibilità a raggiungere i luoghi sede dell'azione con i normali mezzi pubblici e di complessiva maggiore economicità. Nell'ambito dell'uso dell'automezzo viene riconosciuta un'indennità ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina vigente per ogni chilometro di percorrenza.

Spese di vitto e alloggio

Rimborsi delle spese di vitto e alloggio sostenute durante lo svolgimento del progetto, strettamente riferite alle attività progettuali e debitamente documentate.

5. Il progetto presentato deve prevedere le categorie di costo espresse in termini percentuali e distinte secondo le seguenti macrovoci:

- MACROVOCE 1. PREPARAZIONE

L'ammontare massimo dei costi relativi alla Macrovoce 1 non può superare il 5% del totale dell'importo del progetto.

- MACROVOCE 2. REALIZZAZIONE

Si intendono i costi relativi all'effettiva attuazione delle azioni progettuali.

L'ammontare dei costi relativi alla Macrovoce 2 non può essere inferiore al 75% del totale dell'importo del progetto.

- MACROVOCE 3. DIFFUSIONE RISULTATI

L'ammontare massimo dei costi relativi alla Macrovoce 3 non può superare il 5% del totale dell'importo del progetto. E' importante che anche i costi relativi a questa macrovoce siano non solo contenuti nella percentuale richiesta, ma in ogni caso proporzionati alla complessità delle azioni progettate, non essendo necessario compilare tutte le voci ivi presenti.

- MACROVOCE 4. DIREZIONE E COORDINAMENTO

L'ammontare massimo dei costi relativi alla Macrovoce 4 non può superare il 5% del totale dell'importo del progetto. E' importante che anche i costi relativi a questa macrovoce siano non solo contenuti nella percentuale richiesta, ma siano - in ogni caso - proporzionati alla complessità delle azioni progettate, non essendo necessariamente da compilare tutte le voci ivi presenti.

- MACROVOCE 5. COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI

L'ammontare massimo dei costi relativi alla Macrovoce 5 non può superare il 10% del totale dell'importo del progetto.

Art. 11

Obblighi del soggetto ammesso al finanziamento

1. Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili sono definiti in apposita convenzione stipulata tra il soggetto proponente e l'Amministrazione regionale.
2. L'erogazione del finanziamento al soggetto assegnatario è subordinata all'accettazione delle condizioni fissate nella convenzione che conterrà anche le modalità di rendicontazione e di verifica dell'attuazione del progetto.

Art. 12

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) un primo acconto pari al 20% del totale del finanziamento concesso all'atto dell'assegnazione del numero di repertorio alla convenzione sottoscritta tra il soggetto proponente e l'Amministrazione regionale;
 - b) un secondo acconto non superiore al 40% del totale del finanziamento a seguito di verifica intermedia;
 - c) il saldo a completamento del progetto, previa acquisizione e verifica della rendicontazione delle spese sostenute e di una relazione sull'attività svolta.
2. L'Amministrazione regionale si riserva di revocare in tutto o in parte il finanziamento concesso in caso di inadempienze ed in relazione alla loro gravità nonché in caso di omessa o incompleta rendicontazione.

Art. 13

Modalità e termini di presentazione delle offerte

1. Le offerte e la relativa documentazione, dovranno pervenire, a pena di esclusione, all'indirizzo Regione Lazio - Dipartimento Sociale - Direzione regionale Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili - Area Politiche giovanili - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, entro i termini che saranno indicati con apposito avviso pubblico.

2. La domanda di partecipazione alla gara in oggetto sottoscritta dal legale rappresentante nonché la documentazione di cui all'articolo 7 del presente bando dovranno essere contenute in un plico unico chiuso che dovrà riportare sul retro la denominazione del soggetto proponente, l'indirizzo completo e la dicitura: **“Domanda per l'ammissione ai finanziamenti del Bando delle idee”**.

3. La mancanza dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla gara.

Art. 14
Controllo e monitoraggio

1. Al fine di permettere il monitoraggio ed il controllo in itinere sulla corretta attuazione dei progetti finanziati la Regione Lazio potrà predisporre controlli ed ispezioni. Eventuali inadempienze saranno sanzionate secondo la loro gravità sino alla revoca del finanziamento concesso.

Art. 15
Proprietà dei prodotti divulgativi

1. Al soggetto aggiudicatario è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 “1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....”.

2. L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca del finanziamento concesso.

Art. 16
Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che:

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 9 della Legge 8 marzo 2000, n. 53;
2. il trattamento potrà essere effettuato con modalità sia manuali che informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nei progetti, nonché nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, i quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati;
5. i dati identificativi dei soggetti richiedenti i finanziamenti potranno essere oggetto di diffusione in occasione della pubblicazione delle graduatorie nonché, tramite un manuale per le buone prassi, nell'ambito delle attività di promozione delle misure di conciliazione, prescritte dall'articolo 1, comma 1255, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
6. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi comporta l'impossibilità di disporre il pagamento;
7. titolare nonché responsabile del trattamento è il titolare dell'ufficio che dispone il pagamento (Regione Lazio, Direzione regionale Lavoro, Pari Opportunità, Politiche Giovanili);
8. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

